

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 77 DEL 30/11/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/12/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria – Affari generali – Ufficio Unico di Avvocatura – Dirigente Settore 2 (Patrimonio)

Dalla Residenza Municipale, li 05/12/2011

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 1107/2011 DEL 12.10.2011. NELLA CAUSA R.G.N. 3767/2007. APPELLO.

L'anno duemilaundici, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 10:30 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/12/2011 al 21/12/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Vicesindaco Bondi è assente giustificato.

L'Assessore Cibelli esce alle ore 12,00.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Cibelli rientra alle ore 13,00 e partecipa alla discussione e alla votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 104 (proponente: Sindaco) predisposta in data 29/11/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 29/11/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Avv. Andrea Berti ;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 29/11/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 104

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.104 DEL 29/11/2011

SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 1107/2011 DEL 12.10.2011. NELLA CAUSA R.G.N. 3767/2007. APPELLO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

LA GIUNTA

OGGETTO: SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 1107/11 DEL 12.10.2011
NELLA CAUSA R.G. N. 3767/2007. APPELLO.

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 12.06.2007 i sigg.ri OMISSIS, nonché la società OMISSIS ed il Condominio OMISSIS evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini il Comune di Cattolica per ivi udirsi accogliere le seguenti domande: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare la responsabilità del Comune di Cattolica nel verificarsi dei fatti per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto condannare il medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di ogni e qualsivoglia danno in favore degli attori, per i motivi ed il titolo e nella misura di cui in narrativa, ossia € 7.794,94 in favore del Condominio OMISSIS, in persona dell'Amministratore pro tempore, € 1.530,00 in favore del Sig. OMISSIS, € 1.870,00 in favore del Sig. OMISSIS, € 2.032,00 in favore della Sig. OMISSIS, €13.716,00 in favore della società OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e così dunque in complessivi € 26.942,94 ovvero quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare ad istruttoria ultimata, oltre interessi e rivalutazione monetaria; condannare altresì il convenuto medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei maggiori danni, costituenti aggravamento di quelli già indicati, subiti dagli immobili degli attori nelle more del giudizi, dal tempo della C.T.U. oggetto dell'accertamento tecnico preventivo sino alla decisione sul merito, danni da*

valutarsi in via equitativa dal Giudice ovvero così come risulteranno ad istruttoria espletata; condannare infine il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, a procedere alla sistemazione a regola d'arte della pavimentazione e delle guaine soprastanti gli immobili degli attori, nonché alla pulizia ed alla manutenzione delle caditoie e del sistema di scolo delle acque meteoriche, così da evitare in futuro nuove infiltrazioni in danno degli odierni attori. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa";

- gli attori, proprietari di porzioni immobiliari del condominio sito in Piazza della Repubblica n. 10, lamentavano danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal suolo soprastante (Piazza della Repubblica), che avevano danneggiato le strutture murarie ed i serramenti dei garages interrati, imputabili alla mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti della Piazza soprastante e quindi al sistema di scolo delle acque meteoriche, nonché allo stato della pavimentazione e della guaina impermeabilizzante posta al di sotto della stessa;

- la responsabilità del Comune veniva ricollegata prioritariamente alla sua qualità di Ente proprietario e "custode" della Piazza e quindi responsabile ai sensi dell'art. 2051 Codice Civile e, comunque, ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile, al fatto di non aver apprestato tutte le dovute cautele idonee ad evitare il danno;

- con Deliberazione G.M. n. 122 del 17.10.2007 il Comune stabiliva di costituirsi in giudizio, chiedendo di chiamare in causa OMISSIS e rassegnando nel merito le seguenti conclusioni: *"B) nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto; B1) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione sub. B), accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società OMISSIS, corr.te in Bologna, di tenere indenne e manlevare il Comune di Cattolica dai danni da infiltrazione d'acqua derivati agli attori in conseguenza della mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti di Piazza della Repubblica; B-2) in gradato subordine, accertare e dichiarare che i danni da infiltrazione d'acqua subiti dagli attori in conseguenza della mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti di Piazza della Repubblica sono da imputare, in via esclusiva o per la parte che si riterrà di Giustizia, alla società OMISSIS, corr.te in Bologna, a titolo di responsabilità extracontrattuale, con il conseguente diritto di regresso del Comune di Cattolica nei confronti di detta società per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dallo stesso Comune, a titolo di responsabilità solidale, ai danneggiati; C) in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore del Comune di Cattolica.";*

- si costituiva in giudizio OMISSIS, contestando la sussistenza di un suo obbligo contrattuale di gestione del servizio sulla piazza;

- all'esito dell'istruttoria svolta, con nomina di C.T.U., il Tribunale di Rimini (G.U. Dott.ssa Susanna Zavaglia) con sentenza n. 1107/11 depositata in data 12.10.2011 e notificata il 04.11.2011, così decideva: *"P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3767/2007, così provvede: a) dichiara la responsabilità del Comune di Cattolica nella causazione dei danni di cui è causa; di conseguenza, lo condanna a titolo risarcitorio al pagamento delle seguenti somme: € 2.338 in favore di OMISSIS; € 3.460 in favore di OMISSIS; € 26.140 in favore di OMISSIS € 3.138 in favore di OMISSIS; e 2.400 in favore del Condominio OMISSIS, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo; b) dichiara inammissibile la domanda svolta dagli attori nei confronti di OMISSIS; c) condanna OMISSIS a manlevare il Comune di Cattolica dalle somme da questo dovute agli attori per i danni derivanti da infiltrazione d'acqua dovute alla mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti di Piazza della Repubblica, per un importo complessivo di € 7.047,7, che il Comune è tenuto a corrispondere agli attori*

in forza della presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo; d) condanna il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 6.000 per onorari, € 2.578 per competenze e € 426 per spese, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge; e) compensa integralmente le spese legali tra il Comune di Cattolica ed OMISSIS; f) pone definitivamente a carico del Comune di Cattolica le spese sostenute dagli attori per il procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 4787/2006 pari ad € 5.154,94; g) condanna Hera s.p.a. al pagamento di un terzo delle spese di c.t.u., ponendole per la rimanente parte definitivamente a carico del Comune convenuto.”;

Visti gli atti del procedimento;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 34 del 24.11.2011 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Rilevata pertanto l'opportunità di proporre appello contro la succitata sentenza del Tribunale di Rimini n. 1107/11 depositata in data 12.10.2011 e notificata il 04.11.2011, chiedendone la riforma al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati

redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

- 1) di proporre appello contro la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1107/11 depositata in data 12.10.2011 e notificata il 04.11.2011, chiedendone la riforma al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione;
- 2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Advocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;
- 3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
- 4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;
- 5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Advocatura ed al Dirigente del Settore 2 (Patrimonio).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....